

**CONDIZIONI GENERALI DI ADESIONE AL SERVIZIO DI CONSULTAZIONE DEL “CASSETTO
FISCALE DELEGATO” DA PARTE DEGLI INTERMEDIARI UTENTI DEL SERVIZIO
TELEMATICO “ENTRATEL”**

ARTICOLO 1

PREMESSA

L’Agenzia delle entrate (di seguito “Agenzia”) intende proseguire l’opera di semplificazione e razionalizzazione dei rapporti con i contribuenti e gli Intermediari, implementando e migliorando i servizi già esistenti.

Le condizioni di adesione sotto riportate (di seguito “Regolamento”) sostituiscono il regolamento previgente, che disciplinava il servizio “Cassetto Fiscale” per Intermediari.

ARTICOLO 2

OGGETTO E FINALITÀ

Il presente Regolamento ha per oggetto le modalità di adesione e le condizioni di utilizzo del servizio attraverso il quale gli incaricati della trasmissione delle dichiarazioni, di cui all’art. 3, comma 3, del d.P.R. n. 322/1998, utenti del servizio telematico *Entratel* (di seguito “Intermediari”), possono consultare le informazioni contenute nel Cassetto Fiscale dei contribuenti cui prestano consulenza.

ARTICOLO 3

ADESIONE AL SERVIZIO

L’autorizzazione ad accedere al Cassetto Fiscale viene rilasciata all’Intermediario con le modalità di seguito descritte.

L’Intermediario, dopo aver preso visione del Regolamento, accettato il suo contenuto ed approvato le clausole specifiche, lo autentica e lo trasmette per via telematica tramite il servizio *Entratel* secondo le istruzioni fornite sul sito stesso. L’adesione effettuata per via telematica si intende perfezionata all’atto dell’emissione dell’attestazione di accettazione da parte dell’Agenzia, fornita all’Intermediario attraverso il medesimo servizio.

Per i successivi controlli da parte dell’Agenzia, la copia del Regolamento trasmesso per via telematica, insieme all’attestazione di accettazione, sono conservate in formato elettronico, nel rispetto dei requisiti previsti per la conservazione dei documenti informatici, per il periodo previsto dall’art. 43 del d.P.R. n.600/1973 e, comunque, per tutto il periodo di adesione ai sensi del successivo articolo 10.

Laddove l’Intermediario sia stato autorizzato al servizio *Entratel* anche per sedi secondarie, l’adesione al Cassetto Fiscale per queste ultime deve essere autenticata e trasmessa mediante le credenziali relative a tali sedi.

Nel caso di soggetto Intermediario diverso da persona fisica, l’adesione deve essere trasmessa telematicamente dai gestori incaricati o dagli operatori incaricati espressamente delegati a tal fine, con atto interno, dal rappresentante legale o da chi ne fa le veci.

L’Agenzia comunica attraverso il servizio *Entratel* all’Intermediario, nell’attestazione di accettazione di adesione, la regola con la quale calcolare il codice segreto necessario per accedere al Cassetto Fiscale dei contribuenti cui presta consulenza.

L’Intermediario che vuole recedere spontaneamente dal servizio oggetto del presente Regolamento effettua la revoca *online* mediante l’apposita funzione disponibile nell’ambito del servizio *Entratel*. Tale atto implica la contestuale revoca automatica delle deleghe conferitegli dai contribuenti.

La disabilitazione dell’Intermediario dal servizio *Entratel* comporta la revoca automatica dell’accesso al Cassetto fiscale e la contestuale cancellazione di tutte le deleghe ricevute.

ARTICOLO 4

UTILIZZO DEL SERVIZIO

L’Intermediario che ha aderito al Regolamento ed ha ottenuto il codice segreto di cui all’articolo precedente, può consultare le informazioni relative alla posizione fiscale dei contribuenti cui presta consulenza che abbiano provveduto a delegarlo secondo le modalità illustrate all’articolo 5.

L’Agenzia mette a disposizione i dati come risultano nel sistema informativo dell’Anagrafe Tributaria al momento dell’interrogazione e non assume responsabilità per danni diretti e/o indiretti causati da variazioni che potranno successivamente intervenire nonché per eventuali interruzioni del servizio.

ARTICOLO 5

DELEGA DEL CONTRIBUENTE

Il contribuente delega l’Intermediario ai fini dell’accesso al Cassetto Fiscale:

- a) comunicando online all’Agenzia i dati della delega, con le funzionalità rese disponibili nell’area autenticata del sito internet dell’Agenzia;
- b) compilando il modello prelevabile dal sito internet dell’Agenzia e consegnandolo presso un ufficio dell’Agenzia;
- c) compilando il modello prelevabile dal sito internet dell’Agenzia e consegnandolo all’Intermediario che, successivamente, provvederà a richiedere l’autorizzazione alla consultazione del Cassetto Fiscale del contribuente attraverso l’apposita funzionalità resa disponibile dal servizio Entratel.

In caso di delega conferita nella modalità di cui alla precedente lettera c), l’Intermediario acquisisce dal contribuente l’autorizzazione alla consultazione del Cassetto fiscale e l’eventuale revoca di tale autorizzazione. All’atto dell’acquisizione dell’autorizzazione da parte del contribuente, l’Intermediario si impegna a fornire l’informativa sul trattamento dei dati personali di cui al successivo articolo 6. A tal fine può essere utilizzato il modello reso disponibile sul sito internet dell’Agenzia che, fatta salva l’informativa sul trattamento dei dati personali fornita dall’Agenzia, potrà essere integrato con ulteriori elementi ritenuti necessari dall’Intermediario per l’espletamento del presente servizio. Le autorizzazioni sono conservate e custodite per il periodo di 10 anni decorrente dalla data del rilascio o della revoca della singola autorizzazione.

Le deleghe conferite nelle modalità di cui alle lettere a) e b) saranno attive dal momento della ricezione della richiesta.

Per le deleghe conferite nella modalità di cui alla lettera c), l’Agenzia, riservandosi di espletare i necessari controlli, invierà un codice al domicilio fiscale del delegante che provvederà a consegnarlo all’Intermediario delegato; questi, inserendolo nell’apposita area nell’ambito del servizio *Entratel* renderà attiva la delega.

Ciascuna delega ha una validità di quattro anni a decorrere dalla data della sua sottoscrizione e possono essere delegati fino a due Intermediari.

La delega è rinnovabile con le modalità previste dal presente articolo e anche quelle rinnovate nella modalità di cui alla precedente lettera c) saranno attive dal momento della ricezione della richiesta.

La delega è revocabile in qualsiasi momento:

- dal delegante, secondo le modalità descritte alle precedenti lettere a) e b);
- dal delegato attraverso il servizio Entratel.

ARTICOLO 6

TRATTAMENTO DEI DATI

L'Intermediario, in qualità di titolare dei dati, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera f) del D.lgs. 196/2003, utilizza le informazioni acquisite dal sistema informativo dell'Anagrafe Tributaria per i fini previsti all'art.2 del presente Regolamento e si impegna ad osservare le misure di sicurezza ed i vincoli di riservatezza previsti dagli articoli 33 e seguenti e nell'all. B del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

In particolare, l'Intermediario si impegna a rispettare i canoni della pertinenza e della non eccedenza nel trattamento dei dati di cui all'art.11 del citato decreto, nonché a verificare che le informazioni acquisite non vengano divulgate, comunicate, cedute a terzi, né in alcun modo riprodotte, e pertanto provvederà ad impartire precise e dettagliate istruzioni in tal senso agli incaricati del trattamento.

L'Agenzia si riserva di verificare periodicamente, anche con controlli a campione, l'idoneità delle misure di sicurezza adottate; a tal fine la sottoscrizione del presente Regolamento impegna l'Intermediario a consentire l'accesso nei propri locali al personale dell'Agenzia per i controlli.

ARTICOLO 7

TRACCIAMENTO DEGLI ACCESSI

Ai fini dell'attuazione dell'art.7 del D.lgs. 196/2003 ed in virtù di quanto disposto dall'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n.39, è fatto obbligo all'Agenzia di procedere al tracciamento degli accessi all'Anagrafe Tributaria; di tale circostanza, pertanto, ciascun Intermediario, con la sottoscrizione del presente Regolamento, s'intende informato.

ARTICOLO 8

ONERI

Nessun onere può essere posto a carico dell'Agenzia per l'utilizzo del presente servizio.

ARTICOLO 9

VARIAZIONI ALLE MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

L'Agenzia comunica agli Intermediari, via *Entratel* e con le ulteriori modalità ritenute di volta in volta più idonee, eventuali variazioni alle modalità e condizioni di svolgimento del servizio che si renderanno opportune o necessarie, anche a seguito di nuove disposizioni di legge, in modo da tenere conto delle esigenze organizzative e dei tempi tecnici necessari per l'adeguamento delle procedure.

L'Agenzia si riserva, per esigenze organizzative proprie, la facoltà di cessare unilateralmente il servizio di consultazione del Cassetto Fiscale senza che per questo possa esserle addebitata qualsivoglia responsabilità.

ARTICOLO 10

DURATA

L'adesione al presente Regolamento è valida dal momento sua accettazione, fino a revoca.

ARTICOLO 11

VIOLAZIONI E CONTROVERSIE

La violazione, da parte dell'Intermediario, dei divieti e degli impegni indicati nel presente Regolamento comporta la revoca dell'autorizzazione, fatto salvo il diritto dell'Agenzia di esercitare nelle sedi opportune ogni conseguente azione di tutela.

Per la risoluzione giudiziale di ogni eventuale controversia comunque dipendente dal Regolamento d'adesione e dalla sua esecuzione si conviene di eleggere il Foro di Roma, intendendosi in tal modo derogata ogni diversa forma di competenza territoriale.

ARTICOLO 12

RINVII

Per quanto non espressamente disciplinato nel presente Regolamento, con riguardo alle modalità di svolgimento del servizio, si applicano le norme del codice civile.

APPROVAZIONE SPECIFICA DELLE CLAUSOLE AI SENSI DELL'ART. 1341 C.C.

Ai sensi dell'art. 1341 c.c., l'Intermediario dichiara di aver letto e di approvare specificamente le clausole di cui ai seguenti articoli del regolamento d'adesione:

- art. 4: Utilizzo del servizio;
- art. 6: Trattamento dei dati;
- art. 9: Variazione alle modalità di svolgimento del servizio;
- art. 10: Durata;
- art. 11: Violazioni e controversie.

RIFERIMENTI NORMATIVI

- decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, concernente norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni;
- decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive e all'imposta sul valore aggiunto, ai sensi dell'articolo 3, comma 136, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
- decreto ministeriale 31 luglio 1998 concernente le modalità tecniche di trasmissione telematica delle dichiarazioni e dei contratti di locazione e di affitto da sottoporre a registrazione, nonché di esecuzione telematica dei pagamenti;
- legge 27 luglio 2000, n. 212, recante disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente;
- decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;
- decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, codice in materia di protezione dei dati personali;
- decreto legislativo 7 marzo 2005, n.82, codice dell'amministrazione digitale.